

Gazzetta ufficiale

C 333

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

5 ottobre 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 333/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2017/C 333/02	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 giugno 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il CASO AT.40013 — sistemi d'illuminazione — Relatore: Ungheria	2
2017/C 333/03	Relazione finale del consigliere-auditore — AT.40013 — Sistemi di illuminazione	3
2017/C 333/04	Sintesi della decisione della Commissione, del 21 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.40013 — Sistemi di illuminazione) [notificata con il numero C(2017) 4100]	4

Corte dei conti

2017/C 333/05	Relazione speciale n. 13/2017 — «Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?»	7
---------------	---	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2017/C 333/06	Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni	8
---------------	---	---

IT

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 ottobre 2017

(2017/C 333/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1787	CAD	dollari canadesi	1,4678
JPY	yen giapponesi	132,47	HKD	dollari di Hong Kong	9,2007
DKK	corone danesi	7,4427	NZD	dollari neozelandesi	1,6403
GBP	sterline inglesi	0,88768	SGD	dollari di Singapore	1,6023
SEK	corone svedesi	9,5425	KRW	won sudcoreani	1 342,67
CHF	franchi svizzeri	1,1456	ZAR	rand sudafricani	15,9832
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8163
NOK	corone norvegesi	9,3533	HRK	kuna croata	7,5051
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 857,61
CZK	corone ceche	25,886	MYR	ringgit malese	4,9830
HUF	fiorini ungheresi	311,20	PHP	peso filippino	60,071
PLN	zloty polacchi	4,2971	RUB	rublo russo	67,8176
RON	leu rumeni	4,5808	THB	baht thailandese	39,274
TRY	lire turche	4,2016	BRL	real brasiliano	3,6929
AUD	dollari australiani	1,4986	MXN	peso messicano	21,3870
			INR	rupia indiana	76,6410

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 giugno 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il CASO AT.40013 — sistemi d'illuminazione

Relatore: Ungheria

(2017/C 333/02)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell'accordo e/o pratica concordata.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell'accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'accordo e/o la pratica concordata erano tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE.
 6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell'infrazione.
 7. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.
 8. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.
 9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
 10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.
 11. Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.
 12. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti.
 13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.
 14. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.
 15. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.
 16. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**AT.40013 — Sistemi di illuminazione**

(2017/C 333/03)

Il 18 maggio 2016 la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾ e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽³⁾ nei confronti di Valeo ⁽⁴⁾, Automotive Lighting ⁽⁵⁾ e Hella ⁽⁶⁾, (collettivamente: «le parti»).

Il 10 maggio 2017, al termine di una serie di discussioni ⁽⁷⁾ e di proposte ⁽⁸⁾ in vista di una transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti. Secondo tale comunicazione, le parti hanno partecipato a un'infrazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), consistente in contatti anticoncorrenziali avvenuti nel SEE dal luglio 2004 all'ottobre 2007, riguardanti la fissazione dei prezzi dei sistemi di illuminazione per automobili ed altre condizioni commerciali ⁽⁹⁾. Le parti hanno replicato alla comunicazione degli addebiti, confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.

Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore ⁽¹⁰⁾, questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 20 giugno 2017

Wouter WILS

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio, del 7 aprile 2004, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

⁽⁴⁾ Valeo SA, Valeo Service SAS e Valeo Vision SAS.

⁽⁵⁾ Magneti Marelli SpA e Automotive Lighting Reutlingen GmbH.

⁽⁶⁾ Hella KGaA Hueck & Co.

⁽⁷⁾ Le riunioni relative alla procedura di transazione hanno avuto luogo tra il giugno 2016 e l'aprile 2017.

⁽⁸⁾ Le parti hanno presentato le richieste di transazione tra [...].

⁽⁹⁾ Per quanto riguarda Valeo e Automotive Lighting l'infrazione ha avuto inizio il 7 luglio 2004, mentre per Hella essa è iniziata il 1° gennaio 2006. L'infrazione è durata fino al 25 ottobre 2007 per tutte le parti.

⁽¹⁰⁾ A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

Sintesi della decisione della Commissione**del 21 giugno 2017****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(Caso AT.40013 — Sistemi di illuminazione)***[notificata con il numero C(2017) 4100]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2017/C 333/04)

Il 21 giugno 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) La decisione riguarda un'infrazione unica e continua dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
- (2) La decisione è destinata alle seguenti entità: Valeo SA, Valeo Service SAS e Valeo Vision SAS (in prosieguo, congiuntamente: «Valeo»); Magneti Marelli SpA e Automotive Lighting Reutlingen GmbH (in prosieguo congiuntamente: «Automotive Lighting») e Hella KGaA Hueck & Co. (in prosieguo: «Hella»), (denominate anche «le parti» o, individualmente «la parte»).
- (3) I prodotti interessati dall'infrazione sono i sistemi di illuminazione per il settore automobilistico. I destinatari della presente decisione hanno avuto una serie di contatti anticoncorrenziali relativi ai pezzi di ricambio originali (*original equipment spare parts*, «OES») dopo la fine della produzione in serie, che hanno anche riguardato i prezzi e altre condizioni commerciali.

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

- (4) Il caso è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da Valeo nel gennaio 2012. Nel luglio 2012, la Commissione ha effettuato alcune ispezioni senza preavviso, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, e ha poi inviato una serie di richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e del punto 12 della comunicazione sul trattamento favorevole ⁽²⁾.
- (5) Nell'agosto 2012 Automotive Lighting ha presentato una richiesta di trattamento favorevole, seguito da Hella nel settembre 2012.
- (6) Il 18 maggio 2016 è stato aperto il procedimento, per avviare con le parti discussioni in vista di una transazione. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽³⁾.
- (7) Il 10 maggio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti, alla quale queste hanno replicato confermandone la corrispondenza con il contenuto delle loro proposte e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.
- (8) Il 20 giugno 2017 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.
- (9) La Commissione ha adottato la presente decisione il 21 giugno 2017.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

2.2. Durata

- (10) Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE adottando, nei periodi di seguito indicati, pratiche lesive della concorrenza nel settore della fornitura di sistemi di illuminazione per il settore automobilistico.

Impresa	Durata
Valeo	7 luglio 2004 - 25 ottobre 2007
Automotive Lighting	7 luglio 2004 - 25 ottobre 2007
Hella	1 gennaio 2006 - 25 ottobre 2007

2.3. Sintesi dell'infrazione

- (11) La decisione riguarda la fornitura all'interno del SEE di sistemi d'illuminazione per il settore automobilistico («sistemi di illuminazione») tra il 7 luglio 2004 e il 25 ottobre 2007, con differenze tra le parti per quanto riguarda la data di inizio. La durata complessiva dell'infrazione risulta quindi di 3 anni e 3 mesi.
- (12) I prodotti oggetto dell'intesa sono i sistemi di illuminazione, che comprendono fari anteriori, luci di marcia diurna, fari posteriori, luci di arresto montate in posizione elevata, fari fendinebbia e luci ausiliarie. I fornitori vendono i sistemi di illuminazione come dotazioni per i veicoli nuovi o come pezzi di ricambio. Il cartello ha riguardato la fornitura di sistemi di illuminazione nel mercato SEE degli OES, dopo la fine della loro produzione in serie.
- (13) Il cartello ha agito mediante una serie di contatti anticoncorrenziali riguardanti i prezzi e altre condizioni commerciali. Le discussioni collusive hanno riguardato le strategie di fissazione dei prezzi e di negoziato, le situazioni dei negoziati con i clienti in materia di aumento dei prezzi, le posizioni delle parti rispetto ai singoli clienti relativamente ai modelli di fissazione dei prezzi degli OES, le richieste di prezzi da parte dei clienti e scambi di informazioni sulle prospettive e tendenze future dell'industria degli OES.
- (14) Le parti hanno inoltre convenuto di puntare ad un aumento dei prezzi dopo la fine della produzione in serie e hanno concordato un termine per la fine della disponibilità contrattuale dei pezzi di ricambio dopo la fine della produzione in serie.
- (15) Anche se il cartello ha operato principalmente sulla base di contatti bilaterali, è stato organizzato almeno un incontro multilaterale. Dal punto di vista geografico, le discussioni anticoncorrenziali si sono svolte nel SEE, principalmente in Francia e in Germania. Tra il 2004 e il 2006, le parti hanno progressivamente esteso i loro contatti anticoncorrenziali alle vendite a tutti i costruttori di apparecchiature originali (*original equipment manufacturers*, «OEM») che nel 2007 erano clienti delle parti nel SEE.

2.4. Destinatari

- (16) Nella sua decisione la Commissione ha attribuito la responsabilità alle seguenti entità giuridiche:
- Valeo SA, Valeo Service SAS e Valeo Vision SAS, in solido;
 - Magneti Marelli SpA e Automotive Lighting Reutlingen GmbH, in solido e
 - Hella KGaA Hueck & Co.

2.5. Misure Correttive

- (17) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell'importo delle ammende ⁽¹⁾.

2.5.1. Importo di base dell'ammenda

- (18) Per rispecchiare quanto più accuratamente possibile l'impatto effettivo del cartello, come base per il calcolo dell'importo di base dell'ammenda è stato utilizzato un indicatore del valore annuo delle vendite (basato sul valore effettivo delle vendite nel SEE di sistemi di illuminazione OES effettuate dopo la fine della produzione in serie dalle imprese nel rispettivo periodo di partecipazione all'infrazione).

⁽¹⁾ GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

- (19) Tenuto conto della natura e della portata geografica dell'infrazione (il SEE), per l'infrazione in oggetto la percentuale relativa all'importo variabile dell'ammenda e all'importo supplementare («diritto di ingresso») è stata fissata al 16 % del valore delle vendite.
- (20) L'importo variabile viene moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno in cui le parti hanno partecipato all'infrazione, in modo da tenere conto con precisione della durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. La Commissione tiene conto della durata effettiva della partecipazione all'infrazione considerando anni, mesi e giorni completi.
- (21) Considerando che il campo di applicazione della pratica (anticoncorrenziale) in termini di clienti OEM che ne hanno subito le conseguenze si è gradualmente ampliato, passando da alcuni costruttori OEM a tutti i costruttori OEM che erano clienti delle parti nel SEE nel 2007, sono stati individuati tre distinti gruppi di clienti per i quali il valore delle vendite è stato calcolato separatamente, applicando coefficienti moltiplicatori diversi.

2.5.2. *Adeguamenti dell'importo di base*

- (22) Nella presente decisione non si è ritenuto opportuno applicare né circostanze aggravanti, né circostanze attenuanti, né alcun coefficiente moltiplicatore di dissuasione.

2.5.3. *Applicazione del massimale del 10 % del fatturato*

- (23) Nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del fatturato complessivo realizzato dalle imprese nell'esercizio precedente la data della decisione.

2.5.4. *Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: riduzione dell'importo delle ammende*

- (24) A Valeo, la prima impresa a fornire informazioni ed elementi di prova che rispettassero le condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole, viene concessa l'immunità dalle ammende.
- (25) A Automotive Lighting, la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, viene concessa una riduzione del 35 % dell'ammenda.
- (26) A Hella, la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole, viene concessa una riduzione del 20 % dell'ammenda.

2.5.5. *Applicazione della comunicazione concernente la transazione*

- (27) Le ammende inflitte a Automotive Lighting e Hella vengono ridotte di un ulteriore 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

3. CONCLUSIONI

- (28) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti.
- a) Valeo: 0 EUR
 - b) Automotive Lighting: 16 347 000 EUR
 - c) Hella 10 397 000 EUR.
-

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 13/2017

«Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?»

(2017/C 333/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 13/2017 «Un sistema unico europeo di gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2017/C 333/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	13 luglio 2017
Numero dell'aiuto:	80780
Numero della decisione:	143/17/COL
Stato EFTA:	Norvegia
Regione:	Le tre contee di Nordland, Troms e Finnmark
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Operatori turistici
Base giuridica:	Decisioni delle contee Nordland, Troms e Finnmark in materia di bilancio
Tipo di misura:	Aiuti al funzionamento
Obiettivo:	L'obiettivo è prevenire lo spopolamento attraverso la creazione di posti di lavoro nell'industria del turismo, concedendo un aiuto agli operatori turistici che organizzano voli charter (vale a dire non di linea) verso gli aeroporti di tre contee della Norvegia settentrionale.
Forma dell'aiuto:	Aiuti al funzionamento
Dotazione di bilancio:	10 milioni di NOK
Intensità:	25 %
Durata:	Proroga dall'1.11.2017 al 31.12.2020
Settore economico:	Operatori turistici che organizzano voli charter
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	Le tre contee di Nordland, Troms e Finnmark

Altre informazioni:

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT